



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO**

□ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 17 dicembre 2003

INDICE

<i>ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....</i>	<i>1</i>
<i>ART. 2 – Interpretazione del Regolamento.....</i>	<i>1</i>
<i>ART. 3 – Composizione della Consulta</i>	<i>1</i>
<i>ART. 4 - Caratteristiche della Consulta</i>	<i>1</i>
<i>ART. 5 - Compiti dell’Assemblea della Consulta</i>	<i>2</i>
<i>ART. 6 - Organi della Consulta</i>	<i>2</i>
<i>ART.7 – Compiti del Presidente.....</i>	<i>2</i>
<i>ART. 8. – Composizione dell’Assemblea dei rappresentanti</i>	<i>3</i>
<i>ART. 9. – Composizione del Comitato di coordinamento</i>	<i>3</i>
<i>ART. 10 – Norme transitorie.....</i>	<i>4</i>

ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento ha come oggetto i criteri per la costituzione e il funzionamento della Consulta Comunale del Volontariato e si prefigge di consentire alle forze del volontariato presenti nel territorio comunale di proporre linee di interventi da attuarsi nel settore del *Sociale a* sostegno del Volontariato, per costruire una società più partecipativa, responsabile e solidale.

ART. 2 – Interpretazione del Regolamento

Il presente regolamento è interpretato tenendo conto delle norme di legge vigenti in materia e delle disposizioni dello Statuto Comunale vigente.

ART. 3 – Composizione della Consulta

La Consulta è composta da:

1. Il Sindaco o suo delegato, che ne fa parte di diritto.
2. Un rappresentante di ogni Associazione, Organizzazione o Gruppo presenti ed operanti nel territorio comunale con finalità di cui al precedente art. 1 iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, e che abbiano richiesto di far parte della Consulta.
3. Ogni Associazione ha diritto ad un voto indipendentemente dalla sua composizione. Non sono ammesse deleghe.

ART. 4 - Caratteristiche della Consulta

1. La Consulta è un organismo di coordinamento a carattere comunale e si avvale, per il proprio funzionamento, della collaborazione dell'Ufficio Comunale per il Volontariato istituito presso i Servizi Sociali e l'Informagiovani.

2. Possono far parte della Consulta Associazioni, Organizzazioni e Gruppi presenti e operanti in modo continuativo nel territorio comunale che:

- ◆ sono iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni
- ◆ svolgono attività di volontariato.
- ◆ eseguono dette attività con fini di promozione e solidarietà senza scopo di lucro.

3. La Consulta costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra le Associazioni che ne fanno parte e tra queste e l'Ente Comunale.

4. In particolare la Consulta potrà presentare le istanze provenienti dalle realtà del volontariato e proporre obiettivi specifici indicando anche le priorità degli interventi.

5. La domanda di ammissione alla Consulta va indirizzata al Sindaco o al suo delegato e al Presidente della Consulta precisando:

- ◆ le finalità dell'associazione;
- ◆ il nominativo della persona incaricata a rappresentare l'Associazione o il Gruppo nella Consulta;
- ◆ il nominativo dell'eventuale sostituto;
- ◆ iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

ART. 5 - Compiti dell'Assemblea della Consulta

Alla Consulta sono riconosciuti i seguenti compiti:

- a. elegge il Presidente e il Vice-Presidente
- b. elegge i quattro componenti del comitato di coordinamento.
- c. favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le associazioni di Volontariato presenti nella realtà locale e tra esse e l'Amministrazione Comunale.
- d. sollecitare e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento di volontari, operatori e animatori.
- e. proporre all'Amministrazione Comunale iniziative e/o interventi ritenuti d'interesse della collettività nel settore sociale.
- f. far conoscere, divulgare e promuovere i temi e le problematiche sviluppati e discussi in sede di Consulta al fine di creare momenti di aggregazione per il solidarismo sociale.

ART. 6 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

1. l'Assemblea dei Rappresentanti;
2. il Comitato di coordinamento;
3. il Presidente

ART.7 – Compiti del Presidente

Il Presidente ha funzione di rappresentanza della Consulta nei rapporti interni ed esterni.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti al Vice-Presidente o ad altri componenti del Comitato di Coordinamento.

ART. 8. – Composizione dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'assemblea della Consulta è costituita dai rappresentanti delle Associazioni, Organizzazioni e Gruppi dei quali è stata accettata la domanda di ammissione all'Albo Comunale delle Associazioni come precedente art. 3.
2. All'interno della Consulta possono essere costituiti dei gruppi di lavoro individuati dalla Consulta.
3. L'Assemblea dei Rappresentanti viene convocata, tramite lettera, da inviare almeno 15 giorni prima, dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Paese e ogni qual volta il Presidente della Consulta lo ritenga necessario o su richiesta di 1/5 dei componenti. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le decisioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9. – Composizione del Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è composto da 4 rappresentanti eletti dall'Assemblea, dal Presidente e vicepresidente della Consulta, dal Sindaco o suo delegato.
2. Presidente, Vice – Presidente della Consulta e quattro componenti del Comitato di Coordinamento sono eletti dalle associazioni iscritte all'Albo comunale e durano in carica tre anni con la possibilità di essere rieletti. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente solo per un altro mandato.
3. Il Comitato nomina, al suo interno, il Segretario della Consulta con il compito di coadiuvare il lavoro del Presidente e del Vice – Presidente e di redigere i verbali della Consulta e del Comitato di Coordinamento.
4. Nel caso si verificano tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni da parte di un componente del Comitato di Coordinamento, lo stesso decade dalla carica. Per essere giustificata un'assenza deve essere preannunciata al Presidente, o ad un altro componente del Comitato. Il componente decaduto viene sostituito dall'Assemblea nella sua prima riunione.
5. Il Comitato ha le funzioni di:
 - a. rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. raccogliere, elaborare e rappresentare le eventuali istanze e le esigenze espresse dai gruppi di lavoro.

ART. 10 – Norme transitorie

1. Per la prima seduta della Consulta saranno convocati dal Sindaco quei soggetti che risulteranno iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni approvato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. La Consulta definisce le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento della sua attività.
3. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere richieste anche dall'assemblea della consulta.
4. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.